

Ordinanza

sulla convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposta sul reddito e sulla sostanza (Imposizione dei confinanti)

del 18 dicembre 1974 (Stato 1° gennaio 1975)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 1 e 2 capoverso 1 lettera *e* del decreto federale del 22 giugno 1951¹ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione;
visto l'articolo 15 capoverso 4 della convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, firmata a Vienna il 30 gennaio 1974² (detta qui di seguito «convenzione»),

ordina:

Art. 1

Il diritto di riscuotere, in virtù dell'articolo 15 capoverso 4 della convenzione, un'imposta alla fonte dell'uno per cento al massimo sui redditi dal lavoro conseguiti in Svizzera da parte di confinanti residenti in Austria è esercitato dai Cantoni secondo le legislazioni di quest'ultimi.

Art. 2

Se l'Austria impone alla fonte i redditi dal lavoro conseguiti sul proprio territorio da confinanti residenti in Svizzera (art. 15 cpv. 4 conv.), il Cantone in cui è domiciliato il confinante che ha subito la trattenuta alla fonte deve curare che l'imposta austriaca sia dedotta dall'imposta sul reddito già gravato da detto Cantone, dai suoi distretti, circoli o Comuni.

Art. 3

¹ Il decreto del Consiglio federale del 26 ottobre 1954³ concernente l'esecuzione della convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposta sul reddito e sulla sostanza,

RU 1974 2131

¹ RS 672.2

² RS 0.672.916.31

³ [RU 1954 1027]

come pure in materia d'imposte sulle successioni (Imposizione dei confinanti) è abrogato.

² La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1975.